



Comune di Gaggiano
(Provincia di Milano)

Disposizione Sindacale n. 10
Del 8 Novembre 2010

Oggetto: Disposizioni per contrastare il fenomeno della prostituzione da strada. Misure preordinate ad una maggiore sicurezza stradale. Divieti riguardanti la domanda e l'offerta di prestazioni sessuali a pagamento, svolte sul suolo pubblico.

IL SINDACO

Premesso che il territorio del Comune di Gaggiano, in quanto caratterizzato da una articolata rete stradale, è oggetto di un costante traffico automobilistico, in tutte le ore del giorno;

Verificato che il fenomeno della prostituzione su strada:

- rappresenta un reale problema sociale,
- diffonde un messaggio pubblico altamente negativo, proponendo situazioni fortemente lesive della dignità umana e della libertà individuale,
- contribuisce a determinare nei minori una distorta immagine delle relazioni sociali, che può incidere sul loro processo educativo causando in essi uno scadimento dei valori morali all'interno delle future relazioni personali,
- rappresenta un potenziale rischio per la salute, non solo delle persone coinvolte, ma globalmente per la salute pubblica, a causa delle condizioni di scarsa igiene e precauzione, nelle quali le prestazioni sessuali vengono fornite e che favoriscono il diffondersi di gravi malattie infettive,
- comporta una illecita occupazione del suolo pubblico.

Attesa altresì la rilevazione della frequenza, nel contempo di comportamenti imprudenti e comunque in violazione alle norme del Codice della Strada nelle zone in cui è esercitata la prostituzione, da correlare evidentemente allo svolgersi di trattative per prestazioni sessuali da parte di soggetti alla guida di veicoli;

Ritenuto inoltre che l'ampia diffusione della prostituzione da strada determina:

- situazione di offesa alla pubblica decenza, spingendosi sino all'oscenità,
- condizioni di degrado igienico ed urbano,
- compromissione delle condizioni di normale vivibilità dei luoghi in cui viene abitualmente esercitata l'attività di meretricio.



Comune di Gaggiano
(Provincia di Milano)

Dedotto che l'eventuale attività di meretricio esercitata su suolo pubblico, condotta con abbigliamento indecoroso o indecente, ovvero mostrando nudità, anche qualora non configuri i reati contemplati dall'art. 726 del Codice Penale, costituisce comunque fonte di turbativa dell'ordine giuridico nella misura in cui in un rapporto causa-effetto, induce la domanda di prestazioni sessuali a pagamento, costringendo chi circola sulla pubblica strada alla guida di autoveicoli ad effettuare manovre costituenti pericolo ed intralcio per la circolazione, nonché a distrarre l'attenzione di chi transita nella pubblica via a bordo di veicolo, con grave pregiudizio per la sicurezza della circolazione;

Considerato peraltro che, per motivazioni di organico e di priorità operative, è impossibile garantire, specie nelle ore notturne, un servizio di presidio del traffico veicolare da parte della Polizia Locale sufficiente a prevenire gli anzidetti comportamenti imprudenti e trasgressivi collegati allo svolgimento su suolo pubblico di trattative per prestazioni sessuali a pagamento;

Rilevato che l'art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 nr. 285, consente di adottare i provvedimenti indicati dal precedente articolo 6, commi 1 – 2 e 4, con idonea ordinanza sindacale;

Preso atto che tra i compiti primari dell'Amministrazione vi è la tutela di tutti gli utenti della strada che in qualsiasi ora del giorno e della notte si trovano a circolare nelle vie e zone interessate dal fenomeno della prostituzione;

Ritenuto per i motivi fin qui adottati, che il divieto di cui alla presente ordinanza debba riguardare tutte le parti della contrattazione e tutti i soggetti che vi partecipano;

Ritenuto indispensabile adottare provvedimenti atti a prevenire e contrastare il fenomeno della prostituzione su strada, al fine di evitare gravi pregiudizi alla pubblica decenza e di garantire la salvaguardia di spazi pubblici ed assicurare una maggiore tutela della viabilità;

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 6 del D.L. 92 del 23/05/2008, convertito in Legge nr. 125 del 24/07/2008;

Visto l'art. 2 del Decreto Ministeriale del 05 agosto 2008;

Vista la legge nr. 689 del 24/11/1981;

ORDINA

In tutto in territorio del Comune di Gaggiano è fatto divieto:

1. di esercitare con qualsiasi modalità o comportamento, nei luoghi pubblici, spazi aperti o visibili al pubblico, attività di meretricio e di porre in essere atti sessuali ivi correlati;



Comune di Gaggiano
(Provincia di Milano)

2. a chiunque di fermare il veicolo per contrattare sulla pubblica via prestazioni sessuali a pagamento. Se l'interessato è a bordo di un veicolo, la violazione si concretizza nella "fermata del veicolo" per richiedere informazioni ovvero contrattare o concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada, o che per l'atteggiamento ovvero l'abbigliamento ovvero le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente nella fornitura di prestazioni sessuali. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati, costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione della presente Ordinanza.
3. di mostrarsi in pubblico con abiti che offendano il comune senso del pudore. Tale divieto, per coloro che esercitano la professione, oltreché motivato da esigenze di tutela del decoro e della decenza in luogo pubblico, è preordinato altresì ad evitare comportamenti ed atteggiamenti che inducono alla domanda di prestazioni sessuali, con conseguente interferenza con il regolare svolgimento del traffico e con la sicurezza della circolazione veicolare;

I divieti di cui ai punti precedenti non si applicano ai volontari delle associazioni e delle istituzioni che perseguono fini di solidarietà verso le prostitute e per i mezzi di soccorso, il cui comportamento sia tenuto in stato di necessità.

Fatte salve le sanzioni penali previste dalla Legge 20 febbraio 1958 nr. 75 e dal vigente Codice Penale, nonché le sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada, le violazioni alla presente ordinanza sono punite a norma dell'art. 7 bis/1° del TUEL nr. 267/2000, come introdotto dall'art. 16 della Legge nr. 3 del 16/01/2003 e modificato dall'art 1-quater, comma 5 della Legge nr. 116 del 20/05/2003, con la sanzione amministrativa determinata in euro 500,00;

Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l'autorità competente ai sensi dell'art. 18 della Legge 24/11/1981 nr. 689 è il Sindaco di Gaggiano. I relativi ricorsi vanno presentati alla medesima autorità ai sensi dell'art. 23 della legge 24/11/1981 nr. 689.

A norma dell'art. 3, comma 4° della legge 7 agosto 1990, n. 141, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso di vizio di illegittimità, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia, ovvero, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Consorzio Intercomunale di Polizia Locale "I Fontanili", nonché gli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento.



Comune di Gaggiano
(Provincia di Milano)

La presente Ordinanza è trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Milano, al Comando Stazione Carabinieri di Rosate e resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e divulgata attraverso il sito internet del Comune di Gaggiano.

Il Sindaco
Franco Miracoli